

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.61 del 22 marzo 2022

OGGETTO: *Procedura Aperta Per La Conclusione Di Un Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suture Destinate Alle Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie E Irccs Della Regione Campania – Revoca Aggiudicazione*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed, al comma 5, che: " Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

DATO ATTO

- che con Determinazione dell'Amministratore Delegato n.384 del 23/12/2020, e successiva Determinazione di rettifica n. 17 del 12/01/2021 veniva indetta la "*Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4 lett. a) per la fornitura quadriennale di suture destinate alle Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS della Regione Campania*", da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di suture, per un importo complessivo presunto di € 67.514.109,54 euro/00) oltre IVA;
- che, con i predetti provvedimenti, è stato nominato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Grazia Aciri, funzionario in servizio presso So. Re. Sa S.p.A.;

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 21 gennaio 2022 si procedeva all'aggiudicazione della procedura in favore degli operatori economici utilmente collocati in graduatoria, tra i quali, l'operatore economico Bio Sud Medical System S.r.l., per i lotti di seguito indicati:

Lotto	Ragione Sociale	Graduatoria
1	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5
4	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	3
8	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5
12	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5
14	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	4

DATO ATTO

- che a seguito di comunicazione di richiesta stipula di contratto inviata tramite piattaforma SIAPS in data 27 gennaio c.a. (registro di sistema n. PI007813-22), l'operatore economico Bio Sud Medical System S.r.L., non ha prodotto alcuna documentazione entro il termine prescritto;
- che con ulteriore comunicazione inviata tramite piattaforma SIAPS in data 09 marzo c.a. (registro di sistema n. PI021286-22) l'operatore economico, entro il termine di cinque giorni non ha ulteriormente prodotto alcuna documentazione;

PRESO ATTO che l'operatore economico Bio Sud Medical System S.r.l., nei termini indicati non ha prodotto alcuna documentazione inerente alla sottoscrizione dell'accordo quadro;

RITENUTO pertanto, a seguito delle vicende intercorse, necessario dover revocare l'aggiudicazione dell'operatore Bio Sud Medical System S.r.L., disposta con Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 21 gennaio 2022; così come di seguito riportato:

Lotto	Ragione Sociale	Graduatoria
1	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5
4	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	3
8	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5

12	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	5
14	Bio Sud Medical Systems S.r.l.	4

Tanto premesso il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2021,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati

- di prendere** atto delle comunicazioni di richiesta stipula contratto;
- di prendere** atto del mancato riscontro a seguito di richiesta di documentazione di stipula contratto;
- di revocare** l'aggiudicazione dell'operatore economico Bio Sud Medical System S.r.l. disposta con Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 21 gennaio 2022 per la posizione in graduatoria dei lotti offerti, così come da tabella sottostante:

Lotto	Ragione Sociale	Graduatoria
1	Bio Sud Medical Systems srl	5
4	Bio Sud Medical Systems srl	3
8	Bio Sud Medical Systems srl	5
12	Bio Sud Medical Systems srl	5
14	Bio Sud Medical Systems srl	4

- di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;
- di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
 Ing. Alessandro Di Bello

Publicato il 22.03.2022